



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

COMUNE DI DORZANO

Tel. 016196212 – Fax. 0161968085

C.A.P. 13881

Cod. Fisc. 00380100024

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**N. 9 DEL 29/06/2012****Adunanza ORDINARIA di Prima Convocazione****OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).**

L'anno DUEMILADODICI addì VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 20 e minuti 45 nella sala delle adunanze Consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GUSULFINO SERGIO	SINDACO	X	
AGNELLI FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	
GRAZIAN JESSICA	CONSIGLIERE	X	
FERRACIN ALBERTO	CONSIGLIERE	X	
CERCHI GIANNI	CONSIGLIERE	X	
QUERESTA GIANNINA	CONSIGLIERE	X	
SCAGLIA GIANNI	CONSIGLIERE	X	
MONTI MAURIZIO	CONSIGLIERE	X	
CRESTO COSTANTINO	CONSIGLIERE	X	
PASTE' LORENZINO	CONSIGLIERE	X	
Totale		10	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. GUSULFINO SERGIO nella sua qualità di SINDACO, Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha anticipato l'introduzione a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, dell'imposta municipale propria (IMU) di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;

Tenuto conto che l'IMU sperimentale, disciplinata dalla normativa sopra citata e dalle disposizioni, direttamente o indirettamente richiamate, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

- 1) dispone l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
- 2) stabilisce l'aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
- 3) dispone il superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;
- 4) prevede che il 50% dell'imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l'abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, D.L. n. 201/2011);

Atteso che la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale, tra gli altri:

- a) è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge n. 201/2011);
- b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (art. 13, comma 8-bis, del D.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra;
- c) è stato precisato che i comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del D.L. n. 201/2011);
- d) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, D.L. n. 201/2011);
- e) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997;
- f) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, stabilendo che:
 - 1) l'acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13, comma 12-bis, D.L. n. 201/2011);
 - 2) per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 (18) giugno e il 16 (17) settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 16 (17) dicembre 2012. Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate;
 - 3) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'acconto è pari al 30% dell'imposta dovuta per l'intero anno, mentre non è dovuto acconto per i fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni per il quali vige l'obbligo di accatastamento al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 (art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011);

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, il cui termine è stato prorogato al 31 agosto, come da Decreto del Ministro dell'Interno in data 20 giugno u.s.;

Atteso che l'articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge 201 del 2011, introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito dell'IMU conseguito in sede di acconto;

Preso atto che, in materia di aliquote e detrazioni d'imposta relative all'IMU, l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;

- 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
- 3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 concede ai comuni facoltà di modifica, ed in particolare:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali;
- b) variare in sola diminuzione l'aliquota base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali;
- c) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali;
- d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- e) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- f) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Ricordato che, in forza di quanto previsto dall'articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011) introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i) del decreto legge n. 16/2012 (L. n. 44/2012) le aliquote e le detrazioni dell'IMU potranno essere modificate entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati relativi all'acconto, al fine di assicurare l'ammontare del gettito previsto;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto del parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi e verificati;

DELIBERA

1. DI STABILIRE le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica:

Aliquota	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale comprese le pertinenze	0,4 %
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	0,2 %
Aliquota per altri immobili	0,76 %
Aliquota fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori	0,4 %
Aliquota per unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locatate	0,4 %

Detrazioni	Misura
Abitazione principale e relative pertinenze	€. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili
Unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP	€. 200,00 (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale)
unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa	€. 200,00 (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale)

3. di stimare in € 80.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni come sopra determinate;
4. di dare atto che le variazioni e le conseguenti aliquote e detrazioni sopra determinate potranno essere modificate sulla base dei dati aggiornati del gettito, in forza di quanto disposto dall'articolo 13, comma 12-bis, quinto e sesto periodo del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011), entro il 30 settembre 2012, al fine di assicurare l'ammontare del gettito complessivo dell'imposta previsto per l'anno 2012;
5. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di competenza esprime

PARERE FAVOREVOLE

Il Vicesindaco
Responsabile del Servizio Tributi
Agnelli Francesco

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GUSULFINO SERGIO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to AGNELLI FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LUISELLA BOLLEA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.69) per 15 giorni consecutivi, dal 13/07/2012 al _____.

Dorzano, li _____

IL MESSO COMUNALE
F.to STEFANO SALINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LUISELLA BOLLEA

Questa deliberazione è esecutiva dal _____, ai sensi dell'art. 134 comma _____ del D.Lgvo n. 267.

Dorzano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa LUISELLA BOLLEA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE su carta libera per uso amministrativo.

Dorzano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa LUISELLA BOLLEA
